



1937
83
Sent. n° 345

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Segreteria n. 327

In nome di Sua Maestà

Vittorio Emanuele III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia e Imperatore d'Etiopia

*La Commissione d'Ispunzione dell'Alta
Corte di Giustizia, in Camera di Consiglio
composta degli Onorevoli Signori Senatori:*

*Ferrari Giuseppe Francesco, presidente
Cirio Giovanni,
Baccelli Alfredo,
Crispo Moncada Francesco,
Marzocco Enrico, membri ordinari,
ha pronunciato la seguente*

Sentenza

nel procedimento penale a carico di:

*1.°) Sforza S.E. (dei conti) nobile Carlo
fu Giovanni e fu Pierantoni Elisa, nato a
Lucca il 23 settembre 1872 e residente a Brusselle,
Senatore del Regno;*

/.

2.) Sforza Pietro Alessandro fu Giovanni e fu Pierantoni Elisa, nato a Lucca il 16 giugno 1886 e residente a Milano, Corso Venezia, n. 49;

3.) Sforza Ascanio fu Giovanni e fu Pierantoni Elisa, nato a Lucca il 24 giugno 1875 e residente a Piacenza, Via S. Antonio, n. 9;

Imputati

del reato previsto nell'articolo 31 del Testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro approvato col R.D. 31 gennaio 1904, n. 51, reato accertato il 19 gennaio 1937 in Montignoso di Massa Carrara, per avere, quali esecutori una azienda di frangitura delle olive con macchine mosse da agenti inanimati, omesso di assicurare dal 24 ottobre 1936 a tutto il 19 gennaio 1937, per un complesso di 31 giornate lavorative, le operai dipendenti.

Letti gli atti processuali;

Vista la richiesta del Ministero Pubblico presso l'Alta Corte in data 7 aprile corrente;

Udita la relazione di S.E. il Presidente;

Poiché con verbale del 19 gennaio 1937 l'Ispettorato Corporativo, circolo di Lucente, denunciava il reato in epigrafe, indicandone come responsabili il Senatore Carlo Sforza e i di lui fratelli Pietro Alessandro e Ascanio e la denuncia, inviata a S.E. il Presidente del Senato, con ordinanza del medesimo in data 24 marzo u.s., veniva trasmessa per competenza a questa Commissione e l'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia;

Attesochè il suddetto reato è compreso fra quelli per i quali è concessa amnistia

/

ai sensi dell'articolo 1 del R.D. 15 febbraio 1937, n. 77 e che debbesi di conseguenza dichiarare estinto il reato medesimo a norma dell'articolo 151 del codice penale, non ricorrendo peraltro le condizioni che rendono applicabile il capoverso dell'articolo 152 del codice di procedura penale;

Che, data la causa del non doversi procedere nei confronti del Senatore Carlo Forza, la pronunzia della Commissione d'Istruzione può essere comune agli altri imputati;

Per questi motivi

Letti e applicati l'articolo 151 codice penale, gli articoli 152 e 378 codice di procedura penale, il R.D. 15 febbraio 1937, n. 77, e gli articoli 12, 17 e 56 del Regolamento giudiziario del Senato, Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero,

Dichiara

non doversi procedere per il fatto ascritto ai prevenuti per estinzione del reato in virtù del sopramenzionato decreto di amnistia.

Così deciso in Roma, nella sede del Senato del Regno, addì 9 aprile 1937, anno XV.

Il Presidente

Giuseppe Francesco Jervasi

Il Cancelliere
Gennaro Alberti